

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Ci sono diversi strumenti previsti dalla legge che consentono di definire le controversie sorte con l'erario evitando il ricorso alla magistratura tributaria, se ne propone una sintetica elencazione:

<i>Denominazione</i>	<i>Modalità</i>	<i>Benefici</i>
Adesione al processo verbale di constatazione	Inviare il modello di adesione all'Agenzia delle Entrate ed all'organo che ha redatto il verbale entro 30 giorni. Entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di definizione effettuare il pagamento.	Le sanzioni vengono ridotte ad 1/6 del minimo
Adesione all'invito al contraddittorio	Il contribuente aderisce alla proposta di adesione formulata dall'Agenzia nell'invito al contraddittorio pagando le somme entro 15 giorni	Le sanzioni vengono ridotte ad 1/6
Acquiescenza	Pagamento entro 60 giorni delle somme richieste nell'avviso di accertamento	Le sanzioni sono ridotte di 1/3 (o di 1/6 se l'avviso non è stato preceduto dal P.V.C.)
Accertamento con adesione	In mancanza dell'invito al contraddittorio, si può attivare quest'ultimo con l'ufficio entro il termine per presentare il ricorso	In caso di adesione sanzioni ridotte ad 1/3 e sospensione per 90 giorni dei termini per presentare il ricorso
Reclamo e mediazione	Per le liti inferiori a 20.000,00 € prima di presentare ricorso bisogna presentare istanza di reclamo-mediazione.	Si hanno 90 giorni per trovare l'accordo e in caso positivo le sanzioni sono ridotte al 40%. In caso negativo si producono gli effetti del ricorso.

Conciliazione giudiziale	Avviene dopo la presentazione del ricorso, solo davanti alla Commissione Tributaria provinciale e non oltre la prima udienza. Non applicabile se il reclamo-mediazione non è andato a buon fine	In caso di accordo le sanzioni sono ridotte al 40% delle somme irrogabili.
Autotutela	Può essere attivata dal contribuente o dall'ufficio per annullare una pretesa illegittima. Non c'è limite al termine di presentazione se non il passaggio in giudicato della sentenza. Non sospende i termini per presentare il ricorso.	Annullamento dell'atto impositivo, anche di atti definitivi per non impugnazione.